

STATUTO

della Società
**"AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA
DI ROMA E DEL LAZIO S.p.A."**

TITOLO I

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una Società per azioni denominata "AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA E DEL LAZIO S.p.A.", che può essere identificata anche con la denominazione abbreviata "AGENZIA DEL TURISMO S.p.A."

ARTICOLO 2 SEDE E DOMICILIO

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può trasferire la sede legale all'interno del Comune di Roma, può istituire, o chiudere, uffici nel territorio regionale del Lazio, in Italia e all'Estero.

L'Assemblea dei Soci può trasferire la sede legale al di fuori del Comune di Roma e istituire o chiudere sedi secondarie.

2.2 Il domicilio dei soci, dei componenti degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi al fine dello svolgimento dei rapporti con la Società è quello che risulta dalla documentazione sociale. Nel libro dei Soci per consentire modalità di comunicazione anche con sistemi informatici, telefonici od altri possibili, dovranno essere indicati - oltre al domicilio - i relativi recapiti.

ARTICOLO 3 SOCI

3.1 In conformità all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13, possono essere soci della Società esclusivamente i seguenti soggetti:

- 1) la Regione Lazio, in qualità di azionista di maggioranza assoluta, secondo il disposto di cui al successivo paragrafo 7.4;
- 2) il Comune di Roma;
- 3) le Province della regione Lazio;
- 4) gli altri Comuni della regione Lazio, singoli o associati;
- 5) le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Lazio, anche in forma associata.

3.2 Resta comunque salva l'eventuale partecipazione di altri soci, laddove prevista dalla successiva legislazione regionale.

ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente, assicura l'unitarietà, la concertazione ed il coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia ed all'estero, ed in particolare:

- a) promuove l'offerta turistica regionale in Italia e all'estero;
- b) favorisce la diffusione di una più ampia cultura dell'ospitalità tra operatori pubblici e privati e

la popolazione locale;

- c) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;
- d) cura la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale anche nei servizi di informazione ed accoglienza turistica denominati IAT previsti dall'articolo 14 della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13;
- e) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;
- f) partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;
- g) attua, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione Lazio, la promozione dell'offerta turistica romana e laziale;
- h) fornisce supporto e assistenza tecnica all'Assessorato Regionale competente per il turismo nello svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- i) svolge qualsiasi ulteriore funzione necessaria per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica.

4.2. La Società, per il conseguimento dell'oggetto sociale può compiere tutte le necessarie operazioni, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le seguenti: ricorrere a forme di finanziamento e contributi con soggetti legittimati, costituire garanzie (anche ipotecarie o reali), avalli e fidejussioni a favore di banche, intermediari finanziari, enti pubblici e privati o a favore di persone fisiche o giuridiche; nonché stipulare, in qualità di utilizzatore, contratti di leasing finanziari e/o operativi, anche a carattere immobiliare, acquistare o permutare o vendere beni immobili e/o mobili (anche immateriali) e/o relativi diritti, stipulare contratti di locazione, dare o concedere in affitto aziende o rami di esse.

4.3 Sempre per il conseguimento, e nel limite, dell'oggetto sociale la Società può (i) assumere partecipazioni in altre Società, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio - e ciò mai in via prevalente e in ogni caso nel rispetto del divieto di cui all'articolo 2361 del Codice Civile e con espressa esclusione del fine di collocamento - e (ii) partecipare a comitati, consorzi, associazioni temporanee ed ogni altra forma associativa, purché non in contrasto con lo statuto.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

5.1 La Società - nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base degli indirizzi e direttive impartite dall'Assessorato regionale competente per il turismo - agisce in piena autonomia nell'individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare, nella gestione dei fondi e dei finanziamenti, in coerenza con i piani triennali di programmazione elaborati dalla Regione Lazio.

5.2 La Società opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n.248 e successive modifiche.

5.3 La Società, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche, opera sulla base di uno specifico programma annuale che illustra la promozione dell'offerta turistica da attuare nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione Lazio.

5.4 Per l'attuazione del programma annuale di attività della Società, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche, è affidato a questa la gestione, a seguito di apposita convenzione stipulata con la Regione Lazio, di un fondo istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 4 della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche. Detto fondo è amministrato dalla Società con propria contabilità e secondo i contenuti della convenzione come indicati dall'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche.

5.5. Alla Società potrà essere affidata anche la gestione, a seguito di ulteriori apposite convenzioni stipulate con la Regione Lazio, di fondi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di

promozione turistica. Anche detti fondi saranno amministrati dalla Società con propria contabilità e secondo i contenuti delle relative convenzioni.

5.6 Inoltre alla Società potrà essere affidata la gestione, a seguito di apposite convenzioni stipulate con le Province del Lazio, con il Comune di Roma e con gli altri Comuni del Lazio, di fondi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di promozione turistica. Anche detti fondi saranno amministrati dalla Società con propria contabilità e secondo i contenuti delle relative convenzioni.

5.7 La Società si dota di un Codice di comportamento che regola i rapporti tra la Società ed i Soci, nonché di un Codice di Corporate Governance che regola il governo della medesima, con annessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. I Codici di Comportamento e di Corporate Governance devono essere periodicamente aggiornati per riflettere eventuali modifiche normative o regolamentari e esigenze gestionali od organizzative successivamente manifestatesi.

ARTICOLO 6

DURATA

6.1 La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

6.2 L'eventuale proroga del termine di durata non può determinare un diritto di recesso dei Soci.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

7.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) diviso in numero 1.000 (mille/00) azioni nominative ed ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1.000,00 (mille/00).

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono indivisibili e conferiscono, per le azioni appartenenti alla medesima categoria, ai Soci uguali diritti.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

7.2 I versamenti sulle azioni, non corrisposti al momento della sottoscrizione, sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione. Il ritardo nei versamenti assoggetta il Socio inadempiente al pagamento di interessi annuali di mora nella misura del tasso legale, fermo restando quanto previsto nell'articolo 2344 del Codice Civile da attuarsi nel rispetto delle previsioni dello Statuto.

7.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. La delibera di aumento del capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati unilateralmente eseguiti.

7.4 La Regione Lazio deve detenere in ogni caso, ivi compresa qualunque intervenuta variazione del capitale sociale, la maggioranza assoluta sia delle azioni costituenti il capitale sociale sia dei diritti di voto.

ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o non convertibili, nel rispetto del rapporto di maggioranza di cui all'art. 3.

L'emissione di obbligazioni sia esse convertibili che non convertibili spetta all'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DEI DIRITTI

9.1 Al fine di tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, le azioni di qualunque categoria, le obbligazioni convertibili, i warrants, gli strumenti finanziari, i diritti di opzione e/o i diritti reali minori (nuda proprietà o usufrutto o pegno) sulle azioni di qualunque categoria e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o altri diritti relativi ad azioni di qualunque categoria e/o a strumenti finanziari e/o ad azioni convertibili e/o warrants emessi o da emettere dalla Società (di seguito anche "Diritti") possono essere trasferiti (e quanto ai diritti reali minori possono essere altresì costituiti) con le limitazioni di seguito esposte nel presente articolo 9, ferme restando le ulteriori limitazioni e condizioni determinate al momento dell'emissione.

9.2 I Diritti possono essere trasferiti soltanto ai Soci o ai soggetti legittimati a diventare Soci a norma del precedente articolo 3, fatta salva la maggioranza assoluta da detenersi dalla Regione Lazio, nei termini di cui al precedente paragrafo 7.4.

9.3 Il trasferimento dei Diritti è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri Soci, con un corrispettivo da determinarsi secondo le modalità e nella misura prevista dall'articolo 2437-ter del Codice Civile.

Il Socio che intende trasferire (di seguito anche "Offerente"), in tutto o in parte, i propri Diritti dovrà darne comunicazione agli altri Soci - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - contenente la descrizione della proposta ricevuta da (ovvero dell'ipotesi di accordo con) il terzo, in cui specificare il nominativo del proposto avente causa, l'oggetto del trasferimento, il prezzo offerto (ovvero il valore individuato), le condizioni di pagamento, nonché ogni altro patto, condizione o termine del negozio. La comunicazione di cui al presente paragrafo deve intendersi quale proposta irrevocabile sino al termine di seguito esposto per l'esercizio della prelazione da parte degli altri Soci. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato all'offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta. Nella comunicazione di risposta dovrà essere anche precisato se il Socio intenda esercitare la prelazione anche per le eventuali azioni per le quali altri Soci non abbiamo esercitato la prelazione.

In ogni caso, il diritto di prelazione, comunque esercitato, dovrà riguardare tutti i diritti posti in vendita. Conseguentemente, qualora qualche Socio non eserciti il diritto di prelazione, i Diritti residui saranno acquistati proporzionalmente dagli altri Soci che abbiamo dichiarato di volersene valere.

9.4 In caso di rinuncia e/o di mancato esercizio, nei termini del diritto di prelazione (intendendosi per mancato esercizio anche l'ipotesi in cui l'esercizio del diritto di prelazione, anche congiuntamente, non abbia ad oggetto l'integralità dei Diritti offerti in prelazione), l'offerente (i) dovrà nei venti giorni successivi allo scadere del termine di cui al precedente paragrafo 9.3, trasferire i Diritti offerti in prelazione esclusivamente alla persona (sempre nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 7.4 che precede) e alle condizioni e modalità indicate nell'offerta e (ii) dovrà fornire prontamente alla Società la prova dell'avvenuto trasferimento e delle condizioni, termini e modalità del trasferimento stesso. Nel caso in cui l'offerente non provveda a trasferire nell'indicato termine di venti giorni, nonché alla persona ed alle condizioni e modalità indicate nell'offerta di prelazione, non potrà effettuare il trasferimento se non procedendo ad una nuova offerta in prelazione.

9.5 Con il termine "trasferire" (e suoi derivati) di cui al presente articolo 9, si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi atti, anche unilaterali, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per i quali non sia previsto un corrispettivo in danaro, quali a mero titolo esemplificativo, vendita, permuta, dazione in pagamento, donazione, conferimento in trusts, mandato fiduciario e successione di qualsiasi tipo, conferimento in natura, vendita coattiva, vendita in blocco, trasferimento per fusione, scissione, cessione di azienda o ramo, eccetera) in forza del quale si consegua, in via diretta o in via indiretta, il risultato del trasferimento dei Diritti, o parte di essi.

9.6 Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione delle previsioni del presente articolo 9 e, comunque, del presente statuto dovrà intendersi nullo e inefficace e non opponibile alla Società.

ARTICOLO 10 PATRIMONI DESTINATI

10.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

ARTICOLO 11 FINANZIAMENTI

11.1 La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione del capitale sociale.

TITOLO III ORGANI SOCIETARI - NOMINE E FUNZIONI

ARTICOLO 12 ORGANI SOCIETARI

12.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo - per esso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere più anziano - e comunque anche ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile. L'Assemblea deve convocarsi nella sede legale, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché situato nell'ambito territoriale della Regione Lazio, mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea stessa. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, a norma dell'articolo 2364 del Codice Civile. L'Assemblea è inoltre convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, nei casi previsti dalla legge ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 14 INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dagli articoli 2370 e 2372 del Codice Civile. Ha altresì diritto di intervenire, in caso di emissione di obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

14.2 La Regione Lazio è rappresentata nell'Assemblea dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia di turismo da lui delegato.

14.3 L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità e la parità di trattamento dei Soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazioni occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Il provvedimento di sospensione e la data di prosecuzione decisa dal Presidente dovranno essere comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso non inferiore a 8 (otto) giorni.

14.4 Ogni Socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta da conservarsi negli atti sociali. Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società - e fermi gli ulteriori divieti normativi - non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

14.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento in Assemblea anche per delega.

ARTICOLO 15

COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata, a maggioranza assoluta, dai Soci intervenuti.

15.2 L'Assemblea in via ordinaria:

1. nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla vigente legislazione nazionale e regionale:
 - a) nomina gli eventuali Consiglieri non nominati su designazione della Regione Lazio a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche ovvero ulteriori rispetto a questi ultimi, eleggendo il Presidente anche tra i componenti designati dalla Regione Lazio e determinandone i relativi compensi;
 - b) nomina i componenti del Collegio Sindacale non nominati su designazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche ovvero ulteriori rispetto a questi, eleggendone il Presidente e determinandone i relativi compensi;
 - c) nomina il Revisore Contabile, intendendosi per tale anche una società di revisione, incaricato del controllo contabile, determinandone i relativi compensi;
2. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
3. approva il bilancio della Società;
4. delibera su tutti gli atti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione

15.3 L'Assemblea convocata in via straordinaria delibera sulle materie di cui all'articolo 2365 del Codice Civile.

ARTICOLO 16

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

16.1 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si costituisce validamente e delibera con le maggioranze prescritte dalla legge.

16.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio. Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza dei Soci presenti.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti.

17.2 La maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione è in ogni caso nominata su designazione della Regione Lazio.

La designazione dei Consiglieri di Amministrazione di competenza della Regione Lazio ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile dovrà aver luogo nel corso della medesima Assemblea dei Soci avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri di Amministrazione designati dalla Regione Lazio sono revocabili ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

17.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

17.4 La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito, ai sensi dell'art. 2385 del Codice Civile. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

17.5 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa e, salvo quanto riservato alla competenza esclusiva dell'Assemblea, ha i più ampi poteri per deliberare in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione - senza che la successiva elencazione possa rappresentare una limitazione dei suoi poteri - delibera altresì in merito:

1. alla predisposizione del progetto di bilancio e degli altri atti accessori e complementari;
2. all'approvazione del budget di esercizio
3. alla nomina del Direttore Generale provvedendo all'attribuzione dei relativi poteri ed alla determinazione delle componenti retributive e degli alti dirigenti della Società;
4. alla designazione dei rappresentanti della Società negli organi sociali della Società ed enti partecipanti;
5. alla nomina del Presidente nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non abbia provveduto;
6. alla redazione e all'invio alla Regione Lazio di tutti gli atti previsti dalla legge istitutiva della Società e dalla successiva Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13, ivi compreso il programma annuale delle attività della Società previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della citata Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche;
7. alla predisposizione ed alla valutazione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società che sia tale da garantire anche un raccordo stabile con i territori provinciali secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera e) della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche.

ARTICOLO 18 PRESIDENTE

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed attua, salve le attribuzioni delegate al Direttore Generale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce trimestralmente ai Soci con le modalità previste dal codice di comportamento di cui al presente statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede specificata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della regione Lazio. È convocato dal Presidente per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri o la maggioranza dei Sindaci effettivi.

19.2 L'avviso di convocazione da predisporre dal Presidente deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione degli argomenti da trattare e deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, con i mezzi ritenuti più opportuni e con prova dell'avvenuta ricezione. In mancanza di formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi.

19.3 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione consiliare (come previsto nel successivo paragrafo 19.4) dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, e in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto di chi presiede il Consiglio ai sensi del presente Statuto.

19.6 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario (ovvero dal Notaio in funzione di Segretario, qualora sia prevista ex lege ovvero sia richiesta la sua verbalizzazione) e sono trascritti sull'apposito libro sociale. Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui le funzioni di Segretario siano esercitate da un Notaio, questo è preventivamente indicato nell'avviso di convocazione.

19.7 In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

19.8 Il verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto e trasmesso tempestivamente a tutti i Consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale.

19.8 Il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto nel presente statuto, sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione previsto nel codice di Corporate Governance di cui al presente Statuto.

All'interno del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti un comitato per il controllo interno e/o un comitato per le remunerazioni, come disciplinati dal codice di Corporate Governance.

ARTICOLO 20

DIRETTORE GENERALE E PROCURATORI

20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale per la gestione delle attività sociali, determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee allo stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, definendone i poteri e gli emolumenti.

20.3. Al Direttore Generale ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

ARTICOLO 21

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

21.1 Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della Società, garante della legalità dell'amministrazione e di questa risponde direttamente ai Soci.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, e da 2 supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

21.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

21.3 A norma dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della Legge Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13 e successive modifiche la Regione Lazio ha diritto alla nomina di due componenti effettivi del Collegio Sindacale e dei due membri supplenti.

I Sindaci così nominati sono revocabili e sostituibili ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

21.4 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea determina il compenso spettante al Presidente ed ai Sindaci effettivi.

21.5 A norma dell'articolo 2409-bis del Codice Civile il controllo contabile della Società è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei Soci la quale deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico. L'incarico cessa con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale.

21.6 Il controllo contabile può anche essere effettuato dal Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis 3° comma del Codice Civile.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI - UTILI

ARTICOLO 22

ESERCIZI SOCIALI

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

23.1 Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore alla ventesima parte per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno destinati in base a quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO V SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ - VARIE

ARTICOLO 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

24.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 La Società si scioglie, altresì, nel caso in cui la Regione Lazio perda la maggioranza di cui al precedente art. 3.1.

Ricorrendo tale ipotesi, la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta al Consiglio di Amministrazione o, in difetto, al Collegio Sindacale.

24.3 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori fissandone i poteri a norma di legge.

ARTICOLO 25 RECESSO

25.1 Il recesso del Socio è ammesso, in tutto o in parte, nelle sole ipotesi inderogabilmente previste dalla legge e nel rispetto dei termini e condizioni normativamente previsti.

ARTICOLO 26 COMPETENZA ESCLUSIVA

26.1 Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 27 DISPOSIZIONI FINALI

27.1 Per quanto altro non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.